

# Classificazione acustica

---

19 Gennaio 2018

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 3 di oggi, addì 18 gennaio 2018, la Deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2017, n. 56-6162 relativa alla *“Modificazione della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio” e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”*, che Vi si trasmette in allegato.

Con questa deliberazione si è ottenuto un importante risultato che consentirà di realizzare le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in Classe acustica II corrispondente alle “aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”, sbloccando di fatto una situazione allocativa destinata esclusivamente alla Classe I “aree particolarmente protette”, che comportava non poche difficoltà al soddisfacimento della sempre più consistente domanda di prestazioni sanitarie assistenziali per anziani ultrasessantacinquenni e alle connessioni con la disponibilità di aree e immobili in cui allocare tali funzioni.

Tali criticità erano state segnalate dall’ANCE Piemonte alla Regione anche in seguito ad istanze pervenute dalle Associazioni Territoriali, e sono menzionate nelle premesse della deliberazione trasmessa.

Pertanto, con tale DGR, nello specifico, viene aggiunto dopo il secondo paragrafo del punto “3.3 Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” delle “Linee guida per la classificazione acustica del territorio” approvate con DGR 85-3802/2001, il seguente ***“Sono allocate in tale classe le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al punto 2.5 del presente allegato”***.

Non è possibile modificare la Classe II con l'omogeneizzazione della classificazione acustica, di cui al punto 2.5 delle Linee guida, laddove al momento della valutazione dell'omogeneizzazione sia già presente nell'area oggetto di interesse ricadente in Classe II una RSA, o una casa di cura o di riposo. Se invece nell'area non è ancora stata allocata una RSA o una casa di cura o di riposo, si può procedere con l'omogeneizzazione.

[31137-dgr\\_06162\\_1050\\_15122017.pdf](#) [Apri](#)